

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1009)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1969

Riconoscimento agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di dare agli ufficiali del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, una preparazione professionale più adeguata alle esigenze funzionali del Servizio stesso, sono state incluse a decorrere dall'anno accademico 1965-66, fra le materie stabilite per gli allievi dei relativi corsi presso l'Accademia militare, quelle sottoindicate, previste nel piano di studi della facoltà universitaria di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica (corso annuale);
ragioneria generale ed applicata;
matematica generale.

Gli insegnamenti, affidati a docenti universitari e svolti in conformità dei program-

mi adottati dalla predetta facoltà universitaria, vengono impartiti agli allievi del Servizio di commissariato, ruolo sussistenza, unitamente agli allievi del Servizio di amministrazione.

Per gli ufficiali di amministrazione è stato già presentato al Parlamento un disegno di legge (atto Senato n. 138) inteso a riconoscere la validità, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, degli esami nelle materie sopra indicate.

Appare ora necessario prevedere analogo riconoscimento per coloro che presso l'Accademia militare hanno seguito il corso allievi ufficiali del Servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che, al pari di quello sopraccitato riguardante il Servizio di amministrazione, subor-

dina, anche per gli ufficiali di sussistenza, il riconoscimento della validità degli esami sostenuti in Accademia alla condizione che gli interessati siano in possesso, all'atto dell'ammissione all'Istituto, del titolo di stu-

dio richiesto per il conseguimento della laurea in economia e commercio e che gli insegnamenti siano impartiti da docenti universitari e secondo programmi conformi a quelli universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, provenienti dai corsi della Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-66 sono riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari, secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari, approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) istituzioni di diritto pubblico;
- 3) statistica (corso annuale);
- 4) ragioneria generale ed applicata;
- 5) matematica generale.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai consigli di facoltà per l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.